



## PROMEMORIA CONCERNENTE I LAVORATORI CHE SVOLGONO DIVERSE ATTIVITÀ PRESSO UNO O PIÙ DATORI DI LAVORO

### Osservazioni generali

- Dal punto di vista della legge sul lavoro (LL) il fatto di svolgere diverse attività è in linea di principio lecito.
- Non si devono però violare le disposizioni della legge sul lavoro  
=> queste disposizioni devono essere rispettate nel loro insieme, tenuto conto di tutte le attività svolte, e le condizioni contrarie alla legge devono essere eliminate.

#### Esempio di situazione contraria alla legge:

Un lavoratore svolge un normale lavoro giornaliero presso il suo primo datore di lavoro e un'attività notturna presso il suo secondo datore di lavoro. In questo caso, la durata del lavoro effettiva non deve superare le 9 ore e dev'essere compresa in uno spazio di 10 ore. Al termine dell'impiego presso il secondo datore di lavoro deve inoltre essere accordato il riposo giornaliero di 11 ore.

- La responsabilità del rispetto delle prescrizioni della legge sul lavoro relative ai tempi di lavoro e di riposo è di esclusiva competenza del/dei datore/i di lavoro  
=> maggiori esigenze di controllo, in particolare per un secondo datore di lavoro che assume lavoratori a tempo parziale.

#### Spiegazione:

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori a tempo parziale devono essere particolarmente attenti, al momento dell'assunzione, a chiarire la situazione del lavoratore per quanto riguarda le sue altre occupazioni.

### Disposizioni della legge sul lavoro alle quali occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui il lavoratore svolga diverse attività

- Durata massima della settimana lavorativa / lavoro straordinario
- Durata massima della giornata lavorativa
- Riposo giornaliero e settimanale
- Semigiornata libera settimanale
- Lavoro domenicale
- Disposizioni speciali dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2)

**Troverete altre informazioni su questo tema nella nostra circolare del 7 agosto 2001** (disponibile sulla nostra pagina Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) => Lavoro => Protezione dei lavoratori => Informazioni generali concernenti la legge sul lavoro <http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/01897/index.html?lang=it>)